



REGOLAMENTO

MISURE DI CONTRASTO AL TRAFFICO DI ESSERI UMANI NEL SETTORE DEL TRASPORTO AEREO

Edizione n° 1, Revisione n° // del __/__/__

[illegible]

SOMMARIO

Premessa	4
Art. 1 Finalità e oggetto	5
Art. 2 Ambito di efficacia	6
Art. 3 Definizioni normative	6
Art. 4 Formazione del personale	7
Art. 5 Obiettivi della formazione	7
Art. 6 Moduli formativi	7
Art. 7 Procedure di segnalazione (reporting system)	8
Art. 8 Adempimenti	9
Art. 9 Sanzioni	9
Art. 10 Entrata in vigore e decorrenza di efficacia	9

Premessa

- La tratta di esseri umani rappresenta una delle più gravi violazioni dei diritti fondamentali della persona. Si tratta di un crimine organizzato, spesso transnazionale, che può trovare nel trasporto aereo un mezzo di facilitazione per il movimento illecito delle vittime. Per questo motivo, è essenziale che il sistema dell'aviazione sia dotato di strumenti idonei a prevenire tali dinamiche e ad attivare, in tempi rapidi, adeguate procedure di risposta.
- Negli ultimi anni, la comunità internazionale ha riconosciuto la necessità di rafforzare l'impegno degli Stati nel contrasto alla tratta anche all'interno del comparto aereo. In particolare, in ambito ICAO è stata data ampia enfasi al problema con l'introduzione della *comprehensive strategy for combating human trafficking in the aviation sector* (Doc 10171). Tale strategia globale, facendo proprio l'assunto che la tratta di esseri umani è un fenomeno che richiede una risposta globale, delinea un approccio su più fronti, basato sul coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti in ambito istituzionale, governativo e operativo.
- In questo contesto internazionale, l'ENAC in quanto Autorità Nazionale per l'Aviazione Civile, ha risposto all'esigenza di contrastare il fenomeno già nel 2020, sviluppando le *Linee Guida 2020/001-SEC*, in collaborazione con vari stakeholders, in particolare il Ministero dell'Interno, la Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, Assaereo e Assaeroporti.
- Il Consiglio ICAO ha adottato a novembre 2024 l'emendamento 30 all'Annesso 9 ICAO - *Facilitation*, applicabile da luglio 2025, il quale ha elevato a Standard le due Pratiche Raccomandate relative al traffico di esseri umani che prevedono di:
 - a) adottare procedure idonee a combattere il traffico di esseri umani che comprendano un sistema di segnalazione (reporting system) e l'individuazione di un punto di contatto al quale segnalare eventuali situazioni sospette di traffico o coercizione; tali procedure si basano sulla Comprehensive Strategy, adottata dall'ICAO con il Doc 10171
 - b) assicurare al personale, che per il proprio ruolo si trova a contatto con i passeggeri, una adeguata formazione finalizzata all'accrescimento della consapevolezza nei confronti del fenomeno della tratta di esseri umani.
- Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, direttamente o attraverso le proprie emanazioni a livello territoriale,

provvede a individuare, per ogni aeroporto aperto al traffico internazionale in cui è presente un Ufficio di Polizia di Frontiera, il punto di contatto previsto dallo Standard 8.45 dell'Annesso 9 ICAO - *Facilitation*.

- L'articolo 690 del Codice della Navigazione stabilisce che al recepimento degli annessi alla Convenzione di Chicago sull'aviazione civile internazionale si provvede in via amministrativa per singole materie anche mediante l'emanazione di regolamenti tecnici dell'ENAC.

Art. 1*Finalità e oggetto*

1. Il presente regolamento ha come finalità il recepimento e l'attuazione degli Standard 8.45 e 8.46 dell'Annesso 9 ICAO - *Facilitation*, introducendo nel settore dell'aviazione civile un insieme di disposizioni volte a

- a) prevenire, riconoscere e contrastare efficacemente i fenomeni legati alla tratta di esseri umani nel trasporto aereo;
- b) rafforzare la capacità del sistema aeroportuale e aeronautico nel combattere la tratta di esseri umani;
- c) tutelare le potenziali vittime, assicurando una risposta pronta, sicura e rispettosa della dignità della persona;
- d) introdurre un sistema sanzionatorio in caso di non conformità.

2. Il presente Regolamento contiene i requisiti per:

- a) garantire la formazione obbligatoria del personale operante, affinché sia in grado di riconoscere tempestivamente segnali di rischio e comportamenti sospetti;
- b) promuovere un'azione coordinata tra compagnie aeree, operatori aeroportuali, autorità pubbliche e forze dell'ordine, al fine di assicurare un approccio integrato e multidisciplinare.

Art. 2*Ambito di efficacia*

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano a:

- a) gestori aeroportuali;
- b) società di handling;
- c) vettori aerei;
- d) fornitori di servizi di security.

di seguito individuati come "Operatori".

Art. 3*Definizioni normative*

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) Indicatori: un insieme di elementi che identificano segni obiettivi che possono indicare una potenziale attività criminale. Essi non afferiscono in alcun modo alle caratteristiche della persona quali l'età, la provenienza, il genere, l'orientamento sessuale, la cultura, la religione, né identificano la condizione socio-economica. ¹
- b) Operatori: gli operatori aerei, i gestori aeroportuali, le società di handling e i fornitori di servizi di security il cui personale, per il lavoro che svolge, si trova a diretto contatto con i soggetti potenzialmente coinvolti in sospetti casi di tratta. ²
- c) Punto di contatto: Il punto di contatto costituisce il riferimento per il personale degli operatori per eventuali segnalazioni di casi sospetti, individuati sulla base degli indicatori e delle procedure stabilite dagli operatori
- d) Sistema di segnalazione (reporting system): procedura finalizzata alla segnalazione relativa a una situazione sospetta.

¹ ICAO Doc 10171 Manual on a Comprehensive Strategy for Combating Human Trafficking in the Aviation Sector - Appendix B

² ivi para 2.6.7 e 2.7.1

Art. 4*Formazione del personale*

1. Gli operatori garantiscono la formazione del proprio personale predisponendo, attuando e mantenendo aggiornato, sulla base dell'evoluzione del quadro normativo e di contesto, un piano della formazione finalizzato al contrasto al traffico di esseri umani.
2. Gli operatori trasmettono all'ENAC – Direzione Centrale Relazioni Internazionali, Sicurezza e Ricerca i piani di formazione, per l'approvazione.

Art. 5*Obiettivi della formazione*

1. La sensibilizzazione e la formazione degli operatori del trasporto aereo, a vario titolo coinvolti, sono una componente chiave per attuare strategie efficaci ed efficienti per fronteggiare e combattere il fenomeno della tratta di esseri umani.
2. Obiettivo primario della formazione è:
 - a) accrescere la consapevolezza da parte degli operatori nei confronti del fenomeno della tratta di esseri umani;
 - b) sviluppare la capacità di riconoscimento dei segnali (indicatori) che possono caratterizzare una situazione di coercizione;
 - c) conoscere le modalità attraverso le quali approfondire tali segnali;
 - d) conoscere il proprio livello di responsabilità e le modalità di relazione con gli altri operatori (secondo le *policy* e le istruzioni del proprio datore di lavoro);
 - e) sapere quali sono i punti di contatto ai quali segnalare il sospetto caso di tratta.

Art. 6*Moduli formativi*

1. La formazione viene erogata sulla base di due livelli distinti:
 - a) una formazione comune destinata al personale di tutti gli operatori, con l'obiettivo di fornire indicazioni macro sul tema, sugli indicatori e sui comportamenti da seguire nel caso si ipotizzi di trovarsi di fronte un fenomeno di trafficking. Tale formazione di base ha una durata di almeno 2 ore ed un aggiornamento periodico (recurrent) da erogare

ad intervalli non superiori a 5 anni.

- b) un secondo livello di formazione, più specifico in base all'attività svolta dall'operatore, teso ad accrescere la capacità di osservazione e quindi la consapevolezza del fenomeno in argomento. Il livello specifico prevede moduli pratico-esperienziali con destinatari scelti tra i diversi operatori per favorire lo scambio di esperienze e implementare un linguaggio comune e condiviso. La formazione prevede un aggiornamento periodico (recurrent) da erogare ad intervalli non superiori a 5 anni e dovrà essere erogata da istruttori/formatori esperti in materia.

Art. 7

Procedure di segnalazione (reporting system)

1. Gli operatori stabiliscono le procedure da attivare nel caso in cui il proprio personale venga in contatto con un sospetto caso di coercizione o tratta, tenendo conto dei diversi contesti. Tali procedure sono definite in base ai ruoli e alle responsabilità rivestite dal suddetto personale e sono portate a conoscenza di tutta l'organizzazione, in particolare del personale impiegato in servizi a diretto contatto con il pubblico e dei membri di equipaggio i quali possono essere il primo contatto con le vittime e gli sfruttatori.
2. Le procedure di segnalazione includono un sistema di reporting alle autorità locali, opportunamente individuate, con la previsione di adeguato supporto quando necessario.
3. I vettori aerei, nello stabilire le procedure per i casi che dovessero verificarsi a bordo, tengono conto delle procedure esistenti a livello internazionale³.
4. In caso di situazioni sospette rilevate da personale dei vettori in servizio in aeroporto, le procedure prevedono sistemi di segnalazione coordinati con i competenti Uffici di Polizia di Frontiera o, in assenza, con le Forze dell'Ordine presenti sul territorio.
5. I fornitori di servizi handling e di security, nella definizione delle procedure, si coordinano con il gestore aeroportuale e tengono conto del sistema procedurale già presente in aeroporto.

³ Riferimenti in ICAO Doc 10171 Manual on a Comprehensive Strategy for Combating Human Trafficking in the Aviation Sector.

Art. 8*Adempimenti*

1. Gli operatori conservano l'elenco dei docenti e relative competenze, dei corsi erogati e del personale formato.

Art. 9*Sanzioni*

1. La violazione delle disposizioni del presente Regolamento implica l'applicazione dell'art. 1174, comma 1 del Codice della Navigazione, secondo le procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.

Art. 10*Entrata in vigore e decorrenza di efficacia*

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale dell'ENAC.